

BANDO PER L'ADESIONE ALLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DENOMINATA:

"VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI, DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE E DELL'AGRICOLTURA SOCIALE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI, DELLE RISORGIVE E DELLA PIANURA PORDENONESE".

ACCESSO INDIVIDUALE ALLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MISURA 16 COOPERAZIONE. TIPO DI INTERVENTO 16.7.1. 2^ FASE

Il Comune di SAN QUIRINO, in esecuzione della deliberazione n. 92 dd. 05/09/2018 in qualità di Capofila del Partenariato relativo alla Strategia di Cooperazione per lo sviluppo territoriale denominata **"Valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle produzioni, della multifunzionalità delle aziende e dell'agricoltura sociale per l'ambito rurale dei Magredi, delle Risorgive e della Pianura Pordenonese"**, intende selezionare le imprese e gli altri soggetti privati ammissibili secondo criteri di trasparenza e pari opportunità, nei Comuni di AZZANO DECIMO, BRUGNERA, CORDENONS, FIUME VENETO, FONTANAFREDDA, PASIANO DI PORDENONE, PORCIA, PRATA DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAN QUIRINO, VIVARO, ZOPPOLA, nonché PORDENONE limitatamente per Aziende Agricole ivi insediate, ai fini della presentazione della domanda di sostegno 2^ fase di cui alla strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale – Misura 16 – Cooperazione. Tipo di intervento 16.7.1 del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato alla DGR n. 788 del 21.03.2018: Invito a presentare le Strategie di Cooperazione per lo sviluppo territoriale. 2^ Fase.

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente Bando mira a individuare e selezionare i soggetti privati che possano realizzare investimenti compresi nella Strategia di cooperazione territoriale **"VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI, DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE E DELL'AGRICOLTURA SOCIALE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI, DELLE RISORGIVE E DELLA PIANURA PORDENONESE"**, di seguito denominata Strategia, e dettagliate all'articolo 19.
2. In questa fase il Capofila effettuerà attività di istruttoria e selezione, previa attivazione di una commissione valutatrice, in riferimento al possesso dei requisiti di ammissibilità e all'applicazione dei parametri di selezione adottati per il tipo di intervento scelto, come da indicazioni dell'Invito regionale.
3. I soggetti che verranno selezionati dal Capofila, insieme agli altri partner pubblico-privati che si impegneranno ad attuare la Strategia, dovranno sottoscrivere l'Accordo di cooperazione previsto dall'Invito della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Il Capofila è il soggetto pubblico rappresentante tutti i partner ed è l'interlocutore unico nei confronti della Regione, dell'Autorità di Gestione del PSR, del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura e dell'Organismo Pagatore – AGEA o suo delegato; è referente per la rendicontazione delle spese di tutti i partner, riceve il contributo e ripartirà gli importi ricevuti tra i soggetti attuatori delle azioni previste dalla Strategia.

Art. 2.
Ambito di intervento

1. Il presente Bando si applica alle operazioni ed investimenti da attuare nei Comuni di AZZANO DECIMO, BRUGNERA, CORDENONS, FIUME VENETO, FONTANAFREDDA, PASIANO DI PORDENONE, PORCIA, PRATA DI PORDENONE, ROVEREDO IN PIANO, SACILE, SAN QUIRINO, VIVARO, ZOPPOLA, nonché PORDENONE limitatamente per Aziende Agricole ivi insediate.

Art. 3.
Struttura competente

1. Ai fini del presente bando la struttura responsabile della tipologia di intervento è:

Capofila - Amministrazione delegata:

COMUNE DI SAN QUIRINO

P.IVA 00505960930 - C.F. 80001210931

Via Molino di Sotto, 41 - 33080 San Quirino (PN)

Tel. 0434.916511 - Fax 0434.916519

email: segreteria@comune.sanquirino.pn.it

P.E.C: comune.sanquirino@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: Avv. Giuditta ROMBOLÀ

Contatti: tel. 0434-916512/560; e-mail: segreteria@comune.sanquirino.pn.it

Art. 4.
Aspetti finanziari

1. Al presente Bando sono indicate risorse finanziarie descritte nel Piano finanziario dell'Allegato B alla Strategia, presentato per la manifestazione di interesse, 1^a FASE. Complessivamente il beneficio pubblico è di 3 mil. Eu.

2. Il Capofila può variare nell'ambito delle tipologie le risorse del presente Bando, nella loro distribuzione interna e nel caso di nuove disponibilità finanziarie, come da regolamento del bando mis. 16.7.1.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento delle graduatorie entro la data di validità delle stesse.

Art. 5.
Aspetti e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento/ operazione ammessa a beneficio rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore le valutazioni ambientali occorrenti effettuate conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi (Norme in materia ambientale), relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

3. Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000, a norma delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e

2009/147/CE "Uccelli", sono consentite le sole operazioni coerenti con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. La coerenza di tali interventi è verificata per mezzo del procedimento di verifica di significatività dell'incidenza di cui alla Delibera giuntale n. 1323 del 11 luglio 2014 presentata al Servizio competente.

4. Per gli interventi che ricadono nei Biotopi di cui all'articolo 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", sono consentite le sole operazioni coerenti con le norme di tutela e le modalità di gestione del Biotopo. La coerenza di tali interventi è verificata mediante l'acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della Legge citata.

CAPO II- BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 6.

Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente Bando, secondo le specifiche indicate nell'art. 19, sono:

- a) le imprese agricole, individuali o societarie
- b) soggetti privati diversi da imprese agricole
- c) operatori privati che partecipano senza eseguire investimenti
- d) beneficiari pubblici.

Le categorie a), b), c) sono individuate con procedimento ad evidenza pubblica.

2. I Partecipanti che sottoscrivono l'Accordo di cooperazione possono essere di tipo diretto (Beneficiari) o indiretto (non Beneficiari); al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatto salvo per le imprese agricole non soggette all'iscrizione secondo la normativa vigente;
- b) non essere impresa in difficoltà come definita all' articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- c) i partecipanti indiretti dovranno avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
- d) i beneficiari (partecipanti diretti) dovranno avere sede legale o unità operative in uno dei comuni aderenti al partenariato;
- e) le imprese agricole, inoltre, devono essere composte da soggetti attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014.

3. I requisiti di cui al comma 2 dovranno sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avverrà sulla base delle informazioni riportate nel fascicolo aziendale.

4. Tutti i soggetti che aderiscono al partenariato (partecipanti diretti ed indiretti) costituiscono e aggiornano il proprio fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

5. Possono far parte del partenariato anche altri soggetti privati o pubblici che - pur non proponendo

investimenti - intendono contribuire alla costruzione e condividono i tematismi della strategia.

CAPO III- ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 7.

Interventi ammissibili nell'ambito della Strategia

1. Sono ammissibili al sostegno le operazioni che prevedono la predisposizione e l'attuazione di azioni coerenti con la Strategia e dei suoi Tematismi.

2. La Strategia nella seconda intende creare la rete territoriale tra comuni, altri enti vari, comunità - associazioni, operatori agricoli, proprietari di immobili rurali di interesse storico, ecc. allo scopo di predisporre una serie di progetti, pubblici e privati (in questa fase trattasi di studi di fattibilità), per formare un partenariato tra operatori pubblici e privati aderenti e coinvolti.

Lo scopo della Strategia è lo sviluppo rurale del territorio "DELLA PIANURA PORDENONESE, TRA MAGREDI, RISORGIVE", attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici e vocazioni produttive del territorio, la promozione del turismo rurale slow, mirando alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, della integrazione socio-economica e inclusione sociale.

3. I temi su cui si articola la Strategia di Cooperazione Territoriale sono:

1. Promozione del turismo rurale slow, tramite creazione o miglioramento di prodotti turistici locali integrati
2. Valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche
3. Valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori
4. Integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale.

4. Le operazioni ammissibili si dividono nei seguenti interventi, così come dettagliati nell'art. 19:

- Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)
- Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)
- Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)
- Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)
- Tipo di investimento 1.6 – Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)
- Tipo di investimento 1.7 – Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)
- Tipo di investimento 1.10 – Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)

5. Per interventi che sono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Art. 8.

Interventi non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni che alla data di presentazione della domanda di sostegno:

- a) r i g u a r d a n o progetti in corso;
- b) s o n o già portate materialmente a termine o completamente attuate.

Art. 9.
Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale, sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi dei progetti realizzati, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Il sostegno è concesso a titolo di "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013.
3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una "impresa unica", come definita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso al momento della concessione e nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Gli aiuti "de minimis", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri bandi o regolamenti, a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3.
5. Qualora la concessione di un aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di cui al comma 3, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto di concessione.
6. Per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, si applicano le specifiche aliquote di sostegno indicate nell'art. 19.

Art. 10.
Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:
 - a) sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno della Strategia e nel corso della durata dell'operazione;
 - b) imputabili all'operazione finanziata, ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.
2. In funzione delle operazioni di cui all'articolo 7 e ai sensi degli articoli 35, 45 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili i seguenti elementi di costo:
 - a) costi di elaborazione di piani aziendali, di piani ambientali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;
 - b) costi diretti di specifici progetti di investimento legati all'attuazione della strategia.
3. I costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione della strategia, di cui alla lettera b) del precedente comma, comprendono:
 - a) costi per gli investimenti materiali in beni immobili, dettagliati per tipo di investimento nell'art. 19;
 - b) costi per gli investimenti materiali in impianti, macchinari e attrezzature, dettagliati per tipo di investimento nell'art. 19.

Art. 11.

Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti in data antecedente a quella della domanda di sostegno;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- f) l'acquisto di animali, fatti salvi i casi ammessi esclusivamente per le attività didattiche e sociali riconducibili;
- g) gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- h) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- i) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) gli interessi passivi;
- l) il ricorso al leasing;
- m) l'IRAP, i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, emolumenti arretrati, premi e altri elementi mobili della retribuzione;
- n) le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da soggetti facenti parte del partenariato o da soggetti detenuti e controllati da soggetti partner;
- o) costi considerati non ammissibili nell'art. 20, in funzione degli interventi attivati.

Art. 12.

Congruità e ragionevolezza dei costi

- 1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda dovranno essere congrui e ragionevoli.
- 2. La valutazione della congruità e ragionevolezza dei costi sarà a cura della RAFVG mediante la verifica, a seguito dell'approvazione della Strategia, seguendo le indicazioni previste dall'art. 14 dell'Invito a presentare le strategie di cooperazione territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 13.

Impegni essenziali

- 1. Gli impegni essenziali a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.
- 2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e nel caso di richiesta di contributi concessi a titolo "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso pari a 200.000,00 euro riguardante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

3. Il mancato rispetto di cui al comma 1 e 2 comporta la decadenza del sostegno. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della RAFVG revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente percepiti.

Art. 14. Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico dei beneficiari e le relative modalità di controllo sono individuati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017.

2. Il mancato rispetto di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della RAFVG revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

CAPO IV- PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Art. 15. Presentazione della domanda

1. Il richiedente entro il giorno **18 ottobre 2018** presenta la domanda di adesione alla Strategia e di accesso individuale al tipo di investimento prescelto, secondo la seguente modalità:

- a) compila, sottoscrive con firma del legale rappresentante e trasmette la domanda redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato A corredato dalla documentazione di cui all'articolo 15 comma 2, al Comune di SAN QUIRINO, mediante posta elettronica all'indirizzo P.E.C: comune.sanquirino@certgov.fvg.it ovvero consegna all'ufficio protocollo del comune stesso entro orario di ufficio.
- b) L'oggetto dovrà indicare la seguente dicitura: **"PSR 2014-2020 della RAFVG. Bando Mis. 16.7.1 - 2^ FASE. Capofila San Quirino"**.

2. Alla domanda (Allegato A) di cui al comma 1, lettera a) dovranno essere allegati:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
- b) Allegato B – Scheda della proposta d'intervento come da modello A3 scaricabile dal Sito del capofila. La scheda è trasmessa su supporto cartaceo ed informatico (file pdf) con identificato il nome del proponente.
- c) Allegato C - Dichiarazione "de minimis" (solo per i beneficiari di cui all'art. 6 comma 1 lettera a)
- d) eventuale Allegato D – Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree (solo per i beneficiari di cui all'art. 6 comma 1 lettere a, b e d)
- e) eventuale Allegato E – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi (solo per i beneficiari di cui all'art. 6 comma 1 lettere a, b e d)
- f) copia Estratto Camerale aggiornato se persona giuridica, azienda, impresa, associazione.

3. I beneficiari in seguito a selezione documentano con ricevuta da trasmettere al Capofila la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico, a pena di inammissibilità.

4. Il soggetto proponente può presentare un'unica domanda di adesione al partenariato con finanziamento a valere sulla Strategia, scegliendo uno o più investimenti di cui all'art. 7 comma 3. Le eventuali altre domande di finanziamento successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Art. 16.
Istruttoria di selezione della domanda

1. Il Comune Capofila di San Quirino costituirà una commissione di valutazione, la quale valuterà e selezionerà le proposte di intervento sulla base dei parametri di selezione descritti nel seguito in ciascun "Tipo di Investimento" del bando ed attribuendo il punteggio entro il valore massimo ivi indicato. La valutazione è espletata entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza delle stesse, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del soggetto proponente e dell'operazione;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alla Strategia, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi e non comportino effetti negativi sull'ambiente;
 - d) che i costi previsti siano imputabili alle operazioni e agli interventi proposti, pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti, congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione.
2. Il Comune Capofila di San Quirino potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al soggetto proponente un termine massimo di 8 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il Comune Capofila di San Quirino, entro il termine di cui al comma 1, approva e pubblica la graduatoria relativa ai vari interventi sul proprio sito.

Art. 17.
Graduatoria

1. La graduatoria avrà validità per tutta la durata della strategia.
2. Le imprese agricole e gli altri soggetti ammessi al finanziamento saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato e la documentazione inviata, unita ai progetti presentati, saranno allegati alla domanda di sostegno che il Comune Capofila di San Quirino presenterà, secondo quanto stabilito dall'Invito a presentare le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale approvato con DGR n. 788/2018.
3. Le imprese agricole e gli altri soggetti valutati idonei ma non ammessi al finanziamento resteranno in graduatoria nel caso si aprano nuove possibilità di finanziamento.
4. La domanda di sostegno e la relativa documentazione allegata verrà valutata secondo quanto previsto dalla struttura responsabile di misura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Le eventuali integrazioni richieste dalla struttura responsabile di misura verranno inoltrate dal Capofila nei tempi e nei modi indicate dalla Regione, pena di esclusione dalla valutazione.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle

operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;

- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- c) rinunciare al sostegno.

Art. 18. Allegati

1. Sono allegati al presente Bando:

- Allegato A - Domanda per l'adesione alla Strategia di cooperazione per lo sviluppo territoriale
- Allegato B – Scheda della proposta di intervento
- Allegato C - Dichiarazione "de minimis"
- Allegato E - Dichiarazione del beneficiario di disponibilità delle aree
- Allegato F – Dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario dei fondi
- Modello "Accordo di Cooperazione".

Ulteriore documentazione cartografica di riferimento, con relazioni, matrici, obiettivi, ecc. è disponibile e scaricabile sul sito del Capofila alla pagina del PSR.

Art. 19. Tipi di investimento e parametri di selezione

Le tipologie di investimento previste sono le seguenti:

TIPO DI INVESTIMENTO 1.1	– Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.2	– Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.3	– Avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (6.2)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.4	– Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.5	– Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.6	– Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.7	– Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)
TIPO DI INVESTIMENTO 1.10	– Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)

Tipo di investimento 1.1 – Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)
--

- **Finalità**

Contribuire alla conoscenza e valorizzazione delle tipicità e dei prodotti di un territorio ricco di saperi e di tradizioni locali connesso a circuiti di fruizione turistica integrata nel territorio "tra Magredi e Risorgive nella Pianura Pordenonese", in cui la promozione del turismo rurale slow accresca l'offerta al turista e risalti le qualità ambientali con riferimento all'ambito operativo dell'intervento. Rispetto ad esso assumono significato lo sviluppo e l'integrazione di mercati locali, che privilegino il contatto diretto fra il produttore e il consumatore valorizzando forme di vendita diretta dei prodotti, con focus alla valorizzazione della zootecnia da carne e da latte e PPL.

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

imprese agricole individuali o societarie e le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.

- **Costo minimo e massimo**

Il costo minimo ammissibile dell'investimento è pari a:

a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane);

b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree.

Il costo massimo ammissibile dell'investimento per intervento è pari a euro 200.000,00.

- **Sottointerventi ammissibili**

Sono ammissibili azioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende e allo sviluppo dei mercati locali, prevedono:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il recupero o la ristrutturazione di fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, di serre, di strutture zootecniche e di fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli, compresi interventi di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;

b) l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento, di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresa l'impiantistica di collegamento, per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli, di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta (autoconsumo);

c) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:

1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;

2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali;

3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;

4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;

5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale.

d) schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorogene e gassose derivanti dalle lavorazioni.

- **Requisiti specifici di ammissibilità**

Ai fini dell'ammissibilità gli interventi:

a) relativi all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

b) relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:

- sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla

domanda. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;

- hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;

- gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;

- qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;

- c) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

- d) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;

- e) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) che prevedono le *short rotation* e colture dedicate a biomassa in genere;

- b) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;

- c) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.

- **Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale; l'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata;

- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;

- c) miglioramenti fondiari;

- d) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;

- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d), nel limite del 10 % di tali costi;

- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

- g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del

beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:

- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario per i lavori agricoli, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario.

I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario per i lavori agricoli.

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

- **Costi non ammissibili**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del bando, non sono considerati costi ammissibili:

- l'acquisto di terreni.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

L'aliquota di sostegno è pari al 40% del costo totale ritenuto ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani)

5/100

2. Interventi che maggiormente rispondono ai fabbisogni e necessità del settore lattiero caseario e della zootecnia da carne con criteri di innovazione

30/100

3. Interventi connessi alla qualità della produzione agricola, con riferimento: all'agricoltura biologica; alla produzione integrata o secondo le tradizioni colturali; all'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi; all'uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e per il contrasto ai cambiamenti climatici quali:

- riduzione uso del suolo (ristrutturazione immobili esistenti anziché nuove costruzioni);
- miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente;
- diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento dei suoli;
- migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- migliore situazione nella depurazione scarichi dei processi produttivi aziendali;
- efficientamento energetico dei processi produttivi (privilegiando quelli che minimizzano la necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto con ricadute positive in termini ambientali);
- migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi

20/100

4. Interventi o operazioni connessi allo sviluppo di filiere corte e mercati locali, che privilegino il contatto diretto tra il produttore e il consumatore, altre forme innovative di vendita dei prodotti aziendali, ecc.

25/100

5. Valorizzazione, miglioramento dell'efficienza e innovazione di produzioni tipiche locali e territoriali (olivicoltura, PPL, latte, formaggi, insaccati, ortofrutticoltura, ecc.)

20/100

Totale punteggio: 100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti ammissibile è pari a un punteggio di 55/100.

Tipo di investimento 1.2 – Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell'ambiente (4.4.1)
--

- **Finalità**

Contribuire alla costruzione di territorio in cui la qualità ambientale e del paesaggio rurale sia funzionale anche a sviluppare circuiti di fruizione turistica integrata nel territorio "tra Magredi e Risorgive", per la promozione del turismo rurale slow, attraverso interventi aziendali non produttivi di miglioramento o ripristino dei paesaggi naturali esistenti. Tali interventi possono essere realizzati esclusivamente su terreni agricoli per contribuire a:

- a. limitare la frammentazione degli habitat, favorendo la realizzazione o ricostruzione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi, muretti a secco, bordure arboree od arbustive e stepping stones (pozze, stagni, prati);
- b. migliorare la qualità delle acque, mediante la creazione di fasce arboree anche con funzione di fitodepurazione, soprattutto grazie alla loro capacità di rimuovere nutrienti (azoto e fosforo) provenienti dai suoli agricoli e presenti nelle acque sotterranee e di ruscellamento;
- c. conservare la biodiversità, mediante la creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna selvatica, nonché mediante la ricostruzione di ecotoni di confine persi a causa dell'abbandono colturale;
- d. salvaguardare la biodiversità intrinseca collegata agli habitat prativi recuperando fenomeni di degrado del cotico erboso da parte di specie aliene;
- e. valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di benefici ambientali e nella gestione, tutela e conservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiversità;

f. ripristinare habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati (oltre a enti pubblici territoriali).

- **Costo minimo e massimo**

Il costo minimo ammissibile è pari a: euro 5.000,00.

Il costo massimo ammissibile per interventi di iniziativa private è pari a euro 75.000,00.

- **Sottointerventi ammissibili**

Sono ammissibili i seguenti sottointerventi:

- a) realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive, comprensive di fasce di rispetto, mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera;
- b) realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni;
- c) realizzazione di pozze d'acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto con funzione di abbeveratoi o di tutela dell'avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario;
- d) investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco;
- e) ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva.

- **Requisiti specifici di ammissibilità**

Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

- **Specifiche tecniche relative al sottointervento a)**

1. I sottointerventi prevedono la costituzione della bordura arborea e/o arbustiva unitamente a una fascia di rispetto stabilmente inerbita non coltivata.
2. La bordura arborea e/o arbustiva deve essere costituita da una a un massimo di tre file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file non superiore a 3 metri. La distanza tra le piante si assume dal centro del fusto delle specie arboree o dall'asse centrale delle specie arbustive. Le bordure devono essere costituite utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo". Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura dovranno indicare il numero e il tipo di specie.
3. La superficie della bordura è calcolata moltiplicando la distanza tra le file, misurata tra i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive, per la lunghezza della bordura. Se la bordura è costituita da un'unica fila di specie arboree o arbustive, la larghezza della bordura si assume pari a 1 metro.
4. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura deve essere garantita attraverso la posa di materiale plastico, biodegradabile, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo devono indicare se si tratti di materiale biodegradabile.
5. Ai lati della bordura deve essere realizzata una fascia di rispetto stabilmente inerbita; la larghezza della fascia di rispetto varia da minimo un metro fino ad un massimo di 3 metri per ogni lato della bordura, ed è misurata dal centro del fusto per le specie arboree, o dall'asse centrale delle specie arbustive, più esterne. La parte di fascia di rispetto occupata dalla pacciamatura è considerata

ammissibile ai fini del calcolo del sostegno.

6. Il sottointervento è ammissibile anche sulle fasce tampone soggette al regime di condizionalità prive di vegetazione arborea od arbustiva e mantenute come fasce inerbite, limitatamente alla costituzione delle bordure arboree o arbustive.

- **Specifiche tecniche relative al sottointervento b)**

1. Il sottointervento prevede la realizzazione di una combinazione di superficie prativa e boscata; la parte boscata deve essere compresa tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno.

2. La porzione boscata è realizzata piantumando almeno il 50% di esemplari appartenenti alle specie a "prevalente portamento arbustivo". Ai fini del controllo i documenti di acquisto o fornitura dovranno indicare il numero e il tipo di specie.

3. Le piante devono essere disposte in gruppi isolati costituiti da almeno 12 esemplari. Non è ammissibile la disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata dal centro del fusto, o dall'asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 m.

4. La superficie della parte boscata è determinata sommando le superfici delle singole macchie. Il perimetro della macchia è determinato congiungendo i fusti delle specie arboree o il centro dell'asse delle specie arbustive.

5. L'impianto delle piante arboree/arbustive prevede la posa in opera di un sistema di pacciamatura per il controllo delle infestanti. La pacciamatura dovrà essere garantita attraverso la posa di materiale biodegradabile, teli di materiale plastico, oppure mediante il periodico accumulo del fieno di sfalcio. Qualora il materiale utilizzato per la pacciamatura non sia biodegradabile, deve essere rimosso entro il quarto anno dall'impianto. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura del telo dovranno indicare se si tratti di materiale biodegradabile.

6. La costituzione del prato deve essere realizzata utilizzando un miscuglio delle sementi di specie polifite. Ai fini del controllo, i documenti di acquisto o fornitura devono indicare le specie del miscuglio. In alternativa il prato può essere costituito utilizzando il fiorume prelevato dai prati stabili censiti dalla legge regionale 9/05 o da habitat prativi di interesse comunitario (Formazione erbose cod. habitat 5130, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 7210, 7230). La provenienza del fiorume dovrà essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dal venditore o dal produttore. Qualora la provenienza delle sementi non sia certificabile, il contributo sarà rideterminato dall'Ufficio attuatore sulla base del parametro "semente normale".

7. Il numero di macchie varia in rapporto alla superficie oggetto di impegno (SOI), secondo il seguente schema:

SOI in ha	< 0,5	0,5 ≤ X ≤ 1	1 < X ≤ 3	3 < X ≤ 5	5 < X ≤ 10	>10
N° min. macchie	1	2	3	5	1/ha	0,5/ha

- **Specifiche tecniche relative al sottointervento c)**

1. Il sottointervento considerato prevede la realizzazione di pozze e laghetti; in considerazione della funzione ambientale e di abbeveratoi la dimensione è compresa tra 10 e 3.000 m², esclusa la fascia di rispetto.

2. La dimensione è valutata sulla base della superficie effettivamente impermeabilizzata.

3. Le sponde devono essere realizzate in maniera digradante, con pendenza inferiore al 30%, su almeno il 50% del perimetro dell'invaso.

4. La profondità del laghetto non deve superare 1,5 m, e non deve essere inferiore a 1,00 m nel punto più profondo, piano di riferimento (altezza media del bordo superiore dell'opera);

5. Il bacino essere realizzato in maniera da garantire un'opportuna impermeabilizzazione del fondo e delle sponde mediante:

a) l'utilizzo teli o altri sistemi impermeabilizzanti;

b) l'opportuna lavorazione del fondo e delle sponde del bacino in caso di terreni argillosi o naturalmente impermeabili, in questo è necessario sia garantito l'approvvigionamento dell'acqua mediante captazione autorizzata.

6. All'esterno del bacino deve essere realizzata una fascia di rispetto non coltivata stabilmente inerbita di una larghezza minima di 5 metri. La larghezza è misurata dal bordo esterno del telo impermeabilizzante

oppure dalla sommità dell'argine, in caso di sua assenza.

7. Sono vietati l'utilizzo dell'acqua del bacino a fini irrigui e l'immissione di pesci o di animali domestici.

- **Specifiche tecniche relative al sottointervento d)**

1. Il sottointervento d) prevede la ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco.
2. Sono ammissibili interventi che prevedono il ripristino di muretti a secco esistenti delimitanti fondi agricoli o di muri di sostegno ai terrazzamenti esistenti, senza alterazione della tipologia costruttiva e della funzione e senza alterazione dell'aspetto esteriore del muro originario.
3. Sui tratti in buono stato di conservazione deve essere effettuata la pulizia da erbe ed arbusti presenti.
4. Al fine di garantire la necessaria stabilità dei muri di sostegno a terrazzamenti è ammesso l'utilizzo di materiale legante cementizio purché in conformità alle normative urbanistiche vigenti.
5. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora parte del manufatto risulti traslato rispetto all'originario sedime a causa di cedimenti del terreno, sono ammissibili limitati spostamenti rispetto all'assetto originario.
6. È ammissibile il recupero di parti di muretto parzialmente o completamente crollati al fine di recuperare il manufatto originario. Qualora non sia possibile determinare con certezza l'altezza originaria dell'opera si fa riferimento ai tratti di manufatto contigui ancora presenti o, qualora non sia possibile alle tipologie costruttive storicamente presenti nell'area.
7. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.

- **Specifiche tecniche relative al sottointervento e)**

1. Il sottointervento e) prevede il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti l'asportazione della biomassa di risulta e il ripristino del cotico erboso. Le superfici oggetto di intervento a prato o pascolo sono caratterizzate da una colonizzazione da parte di specie arbustive o arboree superiore al 10%; tali superfici non devono essere classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) "la realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l'utilizzo di specie con funzione mellifera" realizzate su superfici vincolate dallo standard BCAA 1 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" già caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva;
- b) "la realizzazione di ambienti misti macchia-radura e ripristino di ecotoni" sulle superfici condotte a prato o pascolo permanente.
- c) "il ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva" in aree classificabili come bosco ai sensi della normativa regionale di riferimento.

- **Costi ammissibili**

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del bando, i costi relativi ai sottointerventi ammissibili sono determinati applicando i costi standard per unità di superficie (mq di opere realizzate) come specificati nella seguente tabella:

Sotto-intervento	Descrizione	Costo standard euro / mq
a	Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive	3,75
	Realizzazione fasce di rispetto	0,20

b	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, semente normale	0,60
	Macchia tra il 10 e il 20 % della SOI, fiorume certificato	0,70
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, semente normale	0,90
	Macchia tra il 20 e il 30 % della SOI, fiorume certificato	0,95
c	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	26,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 10 e 100 mq	13,00
	Con telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	20,00
	Senza telo o altro sistema impermeabilizzante, dimensione tra 101 e 3.000 mq	6,50
d	Ristrutturazione con recupero delle parti effettivamente degradate	150,00
	Ristrutturazione con pulizia e piccoli interventi compresa la rimozione dei vegetali (nei muretti segna-confine l'intervento è stimato nel 50% per ogni lato)	17,00
e	Ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono	0,50

Limitatamente ai beneficiari pubblici, sono altresì ammissibili i costi generali quali parcelle per onorari di professionisti e consulenti, nel limite del 10% del costo complessivo di realizzazione delle operazioni.

- **Costi non ammissibili**

Non sono considerati costi ammissibili:

- a) i costi relativi alle operazioni realizzate in economia mediante il ricorso a personale e risorse interne;
- b) i contributi in natura.

Per i sottointerventi d) ed e) non sono considerati ammissibili i costi relativi agli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e prima del sopralluogo da parte dell'ufficio attuatore per la verifica della consistenza iniziale delle opere.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

L'aliquota di sostegno è pari al 100% del costo totale ritenuto ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. la localizzazione dell'intervento, con riferimento a quelli che riguardano o ricadono prevalentemente all'interno di aree con particolari vincoli naturali o ambientali, quali le aree Natura 2000 o le aree naturali protette (Parchi e riserve naturali), Biotopi, le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o altre leggi regionali di tutela ambientali
25/100
2. la qualità dell'intervento, valutata anche in termini ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici in relazione alla tipologia e al dimensionamento dell'operazione
25/100
3. l'età del richiedente, per gli interventi realizzati da giovani con priorità a quelli realizzati da giovani al primo insediamento
5/100
4. la tipologia di beneficiario, per gli interventi realizzati da Enti gestori di aree naturali protette e aree

Natura 2000, da imprese agricole e da altri beneficiari pubblici

10/100

5. la prossimità alle aree di pregio ambientale dei Magredi e/o dei corridoi fluviali delle Risorgive, la presenza di sistemi prioritari indicati dal Piano paesaggistico Regionale – PPR quali ecotopi e tessuti di connettivo, direttrici di connettività, fasce tampone, habitat dei prati stabili, la vicinanza rispetto ad attrattori culturali ed ambientali quali ville, parchi, ecc.

35/100

Totale punteggio:

100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 60/100.

Tipo di investimento 1.4 – Investimenti nelle energie rinnovabili (6.4.1)

- **Finalità**

L'intervento è finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita.

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

- a) imprese agricole individuali o societarie;
- b) micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, di utilizzazioni boschive iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

- **Costo massimo e sottointerventi ammissibili**

Il costo massimo ammissibile dell'investimento per intervento è pari a euro 30.000,00.

Sono ammissibili sottointerventi finalizzati alla produzione e vendita a terzi di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER), come di seguito indicati:

- a) sviluppo e la realizzazione di tecnologie in grado di migliorare la remuneratività per le aziende elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa;
- b) miglioramento tecnologico di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata;
- c) sviluppo e l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo o alla commercializzazione delle biomasse forestali per la conversione in energia;
- d) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti.

- **Requisiti di ammissibilità specifici**

Sono ammissibili investimenti finalizzati alla produzione e alla vendita dell'energia a terzi.

- a) una capacità di produzione energetica annuale superiore al consumo energetico annuale dell'azienda richiedente;
- b) in caso di realizzazione ex novo, non devono avere una capacità di produzione superiore ad 1 MW,

ridotta a 0,3 MW per gli impianti funzionanti a digestione anaerobica;

c) qualora si tratti di impianti cogenerativi, devono prevedere l'utilizzo, compreso l'autoconsumo, di almeno il 50% dell'energia termica;

d) qualora destinati principalmente alla produzione di energia elettrica a partire da biomasse organiche, devono essere dotati di separatore delle sostanze solido – liquide;

e) qualora si tratti di impianti ad energia solare, sia fotovoltaici sia per produzione di calore, non devono consumare suolo;

f) devono rispettare la normativa vigente in termine di qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera, tenendo in considerazione anche i piani di qualità dell'aria laddove esistenti;

g) idroelettrici sono realizzati nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

a) acquisto di terreni e beni immobili;

b) manutenzione ordinaria;

c) che non prevedono la vendita dell'energia prodotta;

d) che prevedono l'utilizzo di produzioni agricole dedicate;

e) di impianto di piante annuali;

f) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;

g) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.

- **Costi ammissibili**

Per la realizzazione di impianti ex novo sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature destinate alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;

b) realizzazione di strutture ed opere accessorie alla produzione, conservazione e distribuzione di energia di fonti rinnovabili collegate agli impianti di cui alla lettera a);

c) realizzazione di reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui alle lettere precedenti;

d) costi generali, quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 % di tali costi;

e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

f) acquisto dei seguenti beni immateriali:

1) software;

2) brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per gli impianti esistenti destinati alla produzione e alla vendita a terzi di energia da FER sono ammissibili i costi di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e) nonché i costi sostenuti per:

a) acquisto di biotrituratori o macchinari similari;

b) realizzazione di strutture ed impianti finalizzati all'utilizzo di sottoprodotti;

c) miglioramento o realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio del digestato finalizzate all'utilizzo dell'energia residuale;

d) adeguamenti necessari per la conversione degli impianti esistenti verso la produzione di biometano;

e) realizzazione di sistemi di recupero del calore al fine di aumentare la produzione di energia elettrica;

f) realizzazione di sistemi di miglioramento delle emissioni;

g) adeguamento di impianti per recupero e vendita dell'energia termica comprensivo di reti di

distribuzione;

h) acquisto di cippatrice o pellettatrice al servizio dell'impianto esistente;

i) integrazione o miglioramento degli impianti al fine di migliorare la qualità della biomassa legnosa utilizzata.

- **Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

a) gli interventi su fabbricati propedeutici all'installazione degli impianti anche fotovoltaici, compresa la rimozione e la costruzione di coperture;

b) la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di cogeneratori in impianti esistenti.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile;

b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile;

c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile;

d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

Indicazioni da allegare per il progetto definitivo (successivamente al finanziamento):

a) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

b) dichiarazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni;

c) copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;

d) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;

e) per le imprese di utilizzazione boschive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), dichiarazione attestante di essere micro o piccola impresa;

f) nel caso di realizzazione di reti extra aziendali per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, le autorizzazioni, rilasciate dai proprietari dei terreni interessati dal passaggio della rete, alla realizzazione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete;

g) per opere a misura dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari; nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. Potenza dell'impianto, privilegiando impianti di piccole dimensioni	20/100
2. caratteristiche del richiedente: per gli interventi realizzati da giovani e IAP;	35/100
3. fonte energetica utilizzata: privilegiando il recupero di reflui zootecnici e solare	20/100
4. utilizzo di sistemi di accumulo energetico	25/100
Totale punteggio:	100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 55/100.

Tipo di investimento 1.5 – Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali (6.4.2)

- **Finalità**

Sostenere forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) per favorire la coesione sociale e l'assistenza. Promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali, ampliando al contempo le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali.

Valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusive a varie forme di utenza.

Sostenere la costruzione di un circuito di fruizione turistica integrata nel territorio della Pianura Pordenonese tra Magredi e Risorgive, anche riguardo la promozione del turismo rurale slow, attraverso iniziative che accrescano l'offerta, con riferimento alle diverse tipologie di utenza previste. Favorire le sinergie tra servizi pubblici, terzo settore, imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale (vedi LR 4/2017).

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono imprese agricole, individuali o societarie, che propongono interventi finalizzati all'avvio o al potenziamento della diversificazione in attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale, anche qualora il referente per l'attività agriturbistica o didattica/sociale sia una figura diversa dal titolare, cioè si tratti di un coadiuvante familiare o di un socio di società semplice o del preposto alla conduzione in una società di capitali, incluse le cooperative sociali che svolgono anche attività di tipo agricolo ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

- **Costo massimo**

Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00 nel regime de minimis.

- **Sottointerventi ammissibili**

Sono ammissibili sottointerventi che prevedono:

a) Agricoltura sociale:

1. acquisto, realizzazione recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza).

Rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi;

2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di percorsi, aree di sosta e per il parcheggio, compresi gli interventi per la sicurezza e per l'accessibilità ai disabili;
3. acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento e la fruizione delle attività sociali ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti e l'acquisto di animali destinati alle attività sociali;
4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche.

b) Fattorie didattiche:

1. acquisto, realizzazione, recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ricreative (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza), rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi;
2. acquisto, realizzazione, recupero e adeguamento di aree di sosta e per il parcheggio, compresi gli interventi per la sicurezza e per l'accessibilità ai disabili, finalizzate allo svolgimento di attività didattiche e ricreative;
3. acquisto delle attrezzature e arredi nuovi, per l'allestimento e la fruizione delle attività didattiche e ricreative, acquisto di animali destinati alle attività didattiche;
4. creazione e implementazione di siti internet e di applicazioni informatiche e attrezzature connesse;
5. realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività ricreative, comprese le attrezzature connesse, gli interventi per la sicurezza e per l'accessibilità ai disabili, incluso l'eventuale acquisto dei relativi terreni.

c) Agriturismo:

1. acquisto, realizzazione, ampliamento, recupero e ristrutturazione, adeguamento di edifici e di aree di sosta e per il parcheggio, rientrano in questa categoria anche gli impianti tecnologici stabilmente infissi. Le nuove costruzioni sono ammissibili se rispondenti a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis della legge regionale 25/96;
2. acquisto di attrezzature e beni mobili, nuovi, per l'attività ricettiva destinata all'ospitalità. Per gli agriturismi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione;
3. realizzazione di percorsi, segnaletica turistica, aree per la sosta e i parcheggi, aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.) e gli interventi per la sicurezza e per l'accessibilità ai disabili;
4. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche.

• **Requisiti di ammissibilità specifici.**

- a) l'acquisto di animali per finalità sociali o didattiche è ammissibile purché privo di finalità produttive dirette;
- b) l'acquisto di attrezzature e beni mobili per gli agriturismi, sono finalizzate all'attività ricettiva destinata all'ospitalità;
- c) gli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- d) l'acquisto di terreni da adibire allo svolgimento delle attività didattiche del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno e in funzione delle operazioni ammissibili di cui all'articolo 9 è ammissibile entro i seguenti limiti:
 1. 10 per cento del costo totale dell'investimento relativo ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
 2. 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.

Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma d), il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;

e) L'acquisto di fabbricati è ammesso se:

- 1) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- 2) è finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- 3) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- 4) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- 5) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 6) L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.

A dimostrazione dei requisiti di cui sopra lett e), il beneficiario allega:

- a) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3);
- b) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5).

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) la manutenzione ordinaria;
- b) l'impianto di piante annuali;
- c) la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- d) l'acquisto di soli beni immobili.

- **Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione, ampliamento limitatamente agli agriturismi, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico- sanitari
- b) miglioramenti fondiari qualora strettamente legati all'intervento;
- c) acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- d) acquisto di animali, commisurati numericamente alle esigenze e destinati esclusivamente alle attività didattiche e sociali (ovvero privi di finalità produttive dirette);
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri, professionisti e consulenti in coerenza con il tipo di intervento programmato, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- g) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - i. software;
 - ii. creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni

informatiche;

iii. brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

I contributi in natura, di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del Regolamento (UE) 1303/2013 e:

1. sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
2. consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
3. sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
4. sono previsti nel prezzario regionale dei lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
5. il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
6. gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

- **Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- per gli agriturismi, l'acquisto di attrezzature e beni mobili per l'attività di somministrazione pasti e bevande fatto salvo per esercizi che svolgono esclusivamente attività di soggiorno per cui è ammesso l'acquisto di attrezzature e arredi anche per la somministrazione della prima colazione.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.

Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base al tipo di modalità di diversificazione e di beneficiario come di seguito indicato:

a) agricoltura sociale e fattorie didattiche:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 80%
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 70%
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): 60%
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 70%

b) agriturismo:

- 1) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60%
- 2) beneficiari diversi da quelli di cui al numero 1) la cui SAU prevalente ricade nelle zone montane e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50%
- 3) beneficiari diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2): 40%
- 4) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 50%.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

Indicazioni da allegare per il progetto definitivo (successivamente al finanziamento):

Relazione tecnico - economica con descrizione degli investimenti programmati, e in particolare:

1. descrizione della situazione iniziale dell'azienda;
2. motivazione, descrizione e quantificazione dei singoli sottointerventi proposti;
3. quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
4. cronoprogramma su base semestrale.

- **Impegni**

Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:

1. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica ex artt. 6 e 7 del DPR 047/2015 dall'ERSA, se pertinente;
2. ottenere, se non già ottenuto alla data di presentazione della domanda di sostegno, il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ex artt. 11 e 12 del DPR 047/2015 dall'ERSA, se pertinente.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. la forma di diversificazione, dando priorità a interventi con finalità sociale, assistenziale e didattica
30/100
 2. i metodi e le pratiche di produzione, dando priorità a chi pratica l'agricoltura biologica, a chi aderisce a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria
5/100
 3. il recupero, riuso del patrimonio edilizio esistente
20/100
 4. le caratteristiche del richiedente, favorendo gli interventi realizzati da imprenditoria giovanile e femminile, o in forma cooperativa
5/100
 5. l'impiego di materiali certificati, tipo PEFC, coerenti con le politiche sugli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP), e il miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici
5/100
 6. caratteristiche e qualità dell'offerta, con riferimento alle diverse tipologie di utenza previste **25/100**
 7. operazioni finalizzate a sviluppare la pet therapy
10/100
- Totale punteggio:**
100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 60/100.

**Tipo di investimento 1.6 –
Sviluppo di nuovi prodotti (6.4.3)**

- **Finalità**

Contribuire a sostenere forme di diversificazione dell'agricoltura nel territorio "Magredi e Risorgive nella Pianura Pordenonese", per attività complementari integrate anche con l'obiettivo di accrescere l'offerta al turista, con riferimento all'ambito operativo dell'intervento. Assumono significato il miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito per lo sviluppo di mercati locali, che privilegino il contatto diretto fra il produttore e il consumatore, con il sostegno alle Piccole Produzioni Locali (PPL) che rappresentano una risorsa per la valorizzazione dei prodotti tipici,

nonchè lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato 1 del TFUE.

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono imprese agricole, individuali o societarie.

- **Costo massimo e sottointerventi ammissibili**

Il costo massimo ammissibile dell'investimento per intervento è pari a euro 30.000,00.

Sono ammissibili sottointerventi che prevedono:

- a) realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;
- b) la realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- d) L'acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
 - 1) software;
 - 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

- **Requisiti di ammissibilità specifici**

Gli interventi sono finalizzati alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) la manutenzione ordinaria;
- c) interventi che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato;
- d) interventi inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;

- **Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
- b) acquisto di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;

- e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.

- **Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria.

- Tipo e aliquota di sostegno

Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 del PSR o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno: 60% del costo ritenuto ammissibile;
b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (zone montane) e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60% del costo ritenuto ammissibile;
c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): 50% del costo ritenuto ammissibile;
d) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60% del costo ritenuto ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

Indicazioni da allegare per il progetto definitivo (successivamente al finanziamento):

Progetto di sviluppo di nuovi prodotti che contiene:

- a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando:

- 1) la situazione aziendale di partenza;
- 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda;
- 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraaziendale delle stesse e le relative percentuali previste;
- 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale;

- b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. interventi realizzati da giovani (in ordine decrescente giovani al primo insediamento e giovani)

10/100

2. caratteristiche e qualità della produzione agricola, con riferimento: all'agricoltura biologica; oppure alla produzione integrata o secondo le tradizioni colturali o all'utilizzo di materie prime di derivazione aziendale;

35/100

3. all'adesione a regimi di qualità o a regimi di certificazione volontaria per gli interventi finalizzati all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi;

10/100

4. all'uso efficace delle risorse in termini di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici

20/100

5. caratteristiche e qualità dell'offerta in funzione della valorizzazione turistica del territori, allo sviluppo di mercati locali e vendita diretta e/o sviluppo di PPL con forme che attivino il contatto diretto tra il produttore e il consumatore

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 55/100.

Tipo di investimento 1.7 –

Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)

- **Finalità**

La tipologia di investimento è finalizzata ad offrire opportunità di sviluppo nel territorio delle zone rurali della Pianura pordenonese tra Magredi e Risorgive per rafforzare la coesione sociale e contrastare le tendenze negative derivanti dalle prospettive incerte legate alla congiuntura economica, sostenendo investimenti per la creazione, il miglioramento o l'espansione dei servizi di base locali, includendo quelli connessi al tempo libero e alla cultura.

L'intervento si prefigge, al contempo, la valorizzazione delle risorse produttive, turistiche, ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche presenti in tali aree, nonché il miglioramento delle condizioni professionali e l'incremento delle opportunità d'impiego per i giovani nelle zone rurali.

- **Beneficiari**

I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono:

Altri soggetti pubblici, società cooperative, micro e piccole imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, anche in forma associata, associazioni dei settori pertinenti alle attività di servizio da erogare (microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

- **Costo massimo**

Il costo massimo ammissibile dell'investimento è pari a euro 200.000,00, in conformità alla definizione di infrastruttura di piccola scala.

- **Sottointerventi ammissibili**

Sono ammissibili sottointerventi che prevedono l'erogazione di servizi di base alla popolazione residente e ai turisti come di seguito elencati:

- interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi di prima necessità alla popolazione residente e ai turisti, come, a titolo esemplificativo: centri polifunzionali o multiservizi, centri ricettivi, centri di aggregazione, punti informativi ed espositivi;
- interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili, compresi di impianti e attrezzature, destinati all'attività di erogazione di servizi con finalità sociale o per lo sviluppo di iniziative di integrazione socio- ricreativo e socio-culturale;
- interventi finalizzati a realizzare o ad attrezzare spazi fisici da destinare a iniziative di integrazione socio-ricreativo e socio-culturale, compresi gli orti sociali-urbani.

- **Requisiti specifici di ammissibilità**

Sono ammissibili gli interventi:

- che riguardano infrastrutture di piccola scala, definite quali investimenti materiali la cui dimensione in

termini di valore del relativo costo ammissibile non supera il limite di euro 200.000,00;

b) finalizzati all'erogazione di servizi nei seguenti ambiti:

1. sociale, ivi compresi gli orti sociali-urbani;
2. culturale;
3. turistico;
4. ricreativo;
5. altri ambiti coerenti con le finalità della tipologia di investimento

- **Sottointerventi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili interventi relativi a:

- a) di manutenzione ordinaria;
- b) di impianto di piante annuali;
- c) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- d) relativi al solo acquisto di beni immateriali;
- e) relativi all'acquisto di terreni e di fabbricati;
- f) che prevedono la realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività di erogazione dei servizi

- **Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) interventi edilizi per il recupero, l'adeguamento e il riuso di beni immobili destinati all'attività di erogazione del servizio, compresa la realizzazione degli impianti tecnologici e di messa in sicurezza;
- b) acquisto di impianti e attrezzature nuove funzionali alle attività di erogazione di servizi negli ambiti indicati;
- c) costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;
- d) acquisto dei seguenti beni immateriali:
 - software;
 - creazione di siti internet e di applicazioni informatiche necessarie allo svolgimento dell'attività di servizio;
 - brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - servizi di consulenza specialistica relativa alle attività di servizio da erogare.

- **Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili:

- a) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
- b) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- c) l'acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- d) i contributi in natura.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale e, se del caso, a titolo de minimis.

Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:

- a) beneficiari pubblici: 100% del costo ammissibile;
- b) beneficiari privati: 60% della spesa ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica

dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uso.

Indicazioni da allegare per il progetto definitivo (successivamente al finanziamento):

Relazione che descriva: la situazione socio-economica del territorio nel quale si realizza l'investimento; i contenuti del progetto e gli obiettivi che si intendono perseguire specificando l'ambito di intervento; la descrizione delle eventuali sinergie tra soggetto pubblico e altri soggetti che si prevedono di attivare. La relazione inoltre esplicita se il servizio attivato è un nuovo servizio non presente nel territorio comunale di riferimento, se sono previsti interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica e se è previsto l'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile.

Documentazione attestante l'eventuale sinergia tra soggetto pubblico e soggetto privato indicando l'ambito in cui opera la collaborazione e come la stessa si concretizza.

- **Impegni**

Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali specifici:

- a) nel caso di beneficiario pubblico, il bene oggetto degli interventi è aperto a tutti gratuitamente senza alcuna restrizione, non è destinato ad uso commerciale e non genera alcun reddito;
- b) attivare il servizio previsto entro dodici mesi dalla conclusione dell'investimento.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. tipologia dei soggetti beneficiari, con priorità per i soggetti pubblici e, in caso di soggetti privati, con priorità per le iniziative proposte da imprenditoria giovanile;

5/100

2. attivazione di sinergie tra soggetti pubblici e privati;

20/100

3. livello di efficienza energetica degli interventi e/o impiego di materiali certificati (tipo PEFC)

5/10

4. caratteristiche dell'operazione, privilegiando operazioni che maggiormente consentono azioni di consolidamento e rafforzamento della coesione sociale, la creazione di servizi alla popolazione, anche per finalità turistiche, assistenza, recupero e riabilitazione vs. soggetti svantaggiati, ecc.

20/100

5. interventi che rinforzano i connettivi locali, l'integrazione socio ricreativa e socio culturale, compresi orti sociali-urbani, cucine didattiche, ecc.

30/100

6. interventi volti a favorire la fruizione turistica con la creazione di punti informativi, che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali

20/100

Totale punteggio: 100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 60/100.

Tipo di investimento 1.10 –

Imboschimento e creazione di aree boscate (8.1)

- **Finalità**

Sostenere la creazione di aree boscate nelle aree agricole e non agricole di pianura e la formazione di connettivi locali tra Noncello, Meduna e Livenza per conseguire positivi effetti in termini di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, di tutela del suolo, d'incremento della biodiversità

oltre che per contribuire al contenimento degli effetti indotti dal cambiamento climatico e per creare condizioni favorevoli all'insediamento e sviluppo della fauna selvatica.

- **Beneficiari**

1. I soggetti che possono realizzare questo tipo di investimento sono soggetti pubblici o privati anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'intervento finanziato.
2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.
3. Sono esclusi dall'aiuto i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

- **Costo minimo e massimo**

Il costo totale ammesso, comprensivo delle spese generali e dei contributi in natura, non può eccedere:

- a) euro 4.000,00/ettaro per imboschimento con specie a rapido accrescimento;
- b) euro 6.500,00/ettaro per imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno.

Il costo massimo ammissibile per intervento è pari a euro 40.000,00.

- **Sottointerventi ammissibili**

Sono ammissibili sottointerventi che prevedono:

- a) realizzazione di arboreti naturaliformi costituiti esclusivamente da specie autoctone di cui all'allegato P del bando regionale, con durata non inferiore a venti anni;
- b) realizzazione di arboreti da legno puri o misti finalizzati alla produzione di legname di pregio, con durata non inferiore a venti anni.

Il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.

- **Requisiti specifici di ammissibilità**

1. Per interventi che vengono realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

- a) Specifiche tecniche relative ai sottointerventi a) e b)

1. Ai fini dell'ammissibilità i sottointerventi di cui alle lettere a) e b) soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono realizzati nelle superfici agricole e non agricole della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) interessano una superficie imboschita non inferiore a 0,50 ettari;
- c) prevedono la piantagione di alberi o arbusti, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologico-stazionali delle aree designate; le specie impiegate sono, pertanto, quelle tipiche dei boschi planiziali del Friuli Venezia Giulia, riportate nell'elenco di cui all'allegato F del Bando Mis. 16.7.1; oltre alle specie autoctone è consentito l'uso delle seguenti specie legnose storicamente naturalizzate negli ambienti agricoli di pianura, quali: Noce comune (*Juglans regia*) e Noce nero (*Juglans nigra*), Gelso (*Morus nigra*, *M. alba*);
- d) nel caso di superfici imboschite superiori a 200 ettari, assicurano una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie o varietà arboree, ivi comprese varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie oggetto di intervento;
- e) assicurano una densità di impianto compresa tra un minimo di 230 e un massimo di 1430 piante per ettaro, di cui arbusti, scelti tra quelli elencati nell'allegato F, in quantità massima non superiore al 20% e, nel caso di piantagioni policicliche, cloni di pioppo in quantità massima non superiore al 10% sul numero totale delle piante messe a dimora;

f) nelle ZSC e ZPS della rete Natura 2000, sono realizzate esclusivamente con l'impiego delle specie consentite dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore.

- **Sottointerventi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del bando, non sono considerati ammissibili:

- a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- b) gli interventi attuati nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);
- c) gli interventi attuati in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- d) consistenti in impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
- e) consistenti in impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- f) consistenti in impianti di alberi di Natale.

- **Costi ammissibili**

Sono considerati ammissibili, per la realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni (sottointerventi a) e b):

- a) fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
- b) impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione e protezione del terreno, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori e viabilità interna;
- c) altre operazioni correlate all'impianto, come irrigazione, concimazione organica o minerale, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei, trattamenti e lavorazioni necessarie alla prevenzione e protezione delle piante, (trattamenti fitosanitari, recinzioni e shelter contro il pascolo brado e della fauna selvatica, inoculazione con micelio o batteri simbiotici, micorizzazione);
- d) sostituzione (durante il primo anno d'impianto) delle fallanze in caso di danno biotico o abiotico su larga scala riconosciuto ufficialmente dalle autorità competenti.

- **Tipo e aliquota di sostegno**

Per la realizzazione degli investimenti (sottointerventi a) e b) si applica un'aliquota di sostegno pari al 100 per cento del costo ammissibile.

- **Documentazione**

La proposta di intervento deve essere redatta utilizzando l'Allegato B con descrizione sintetica dell'intervento/ operazione nella SCHEDA annessa, la quale può essere adattata all'uopo.

Indicazioni da allegare per il progetto definitivo (successivamente al finanziamento):

- 1-Progetto dell'intervento, sottoscritto dal soggetto attuatore o dal legale rappresentante, redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla pubblicazione della Regione Friuli Venezia Giulia "Arboricoltura da legno - Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni", consultabile e scaricabile dal link del portale regionale http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/allegati/14112013_Schede_AdL_x2x.pdf
- 2-II piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire.
- 3-Eventuali valutazioni ambientali se richieste.

- **Impegni**

Sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni:

- per i sottointerventi a) e b), relativi alla realizzazione di arboreti e impianti arborei policiclici con durata non inferiore a venti anni: mantenere l'impianto per un periodo non inferiore a 20 cicli vegetativi.

- **Parametri di selezione e soglia minima di punteggio**

I parametri di selezione e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

1. localizzazione dell'intervento, privilegiando gli interventi realizzati nelle aree agricole e nelle zone di tutela ambientale (aree protette, aree tutelate, siti Natura 2000) e ambiti limitrofi

40/100

2. tipologia e caratteristiche dell'operazione favorendo:

- gli impianti di estensione inferiore a 20 ha, realizzati con l'utilizzo esclusivo di specie arboree autoctone;
- i progetti che prevedono, indipendentemente dall'estensione dell'intervento, una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona o un minimo di tre specie arboree, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10% della superficie di intervento;
- la presenza di sistemi prioritari indicati dal Piano paesaggistico Regionale – PPR quali ecotopi e tessuti di connettivo, direttrici di connettività, fasce tampone, habitat dei prati stabili, la vicinanza rispetto ad attrattori culturali ed ambientali quali ville, parchi, ecc.

40/100

3. la presenza di strumenti di qualificazione delle metodologie produttive quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale

20/100

Totale punteggio: 100/100

La soglia minima di punteggio perché una proposta di intervento risulti idonea è pari a un punteggio di 60/100.